

## 1.8 Controllo sui contratti di appalto di forniture e servizi

### Indice:

- a. Il contratto d'appalto
- b. Attività di controllo
- c. Normativa di riferimento

Il **contratto** è l'accordo tra due o più soggetti (le *parti* del contratto) per produrre effetti giuridici (ossia costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici), quindi è un atto giuridico e, più precisamente, un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale.

I “**contratti pubblici**” o “**appalti pubblici**” sono contratti di appalto o concessione a titolo oneroso, stipulati per iscritto, tra una stazione appaltante, un ente aggiudicatore o un soggetto aggiudicatore e uno o più operatori economici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

### **a. Il contratto di appalto**

L'art. 3, comma 9, del D.L.vo n. 163/2006 (Codice dei Contratti), come modificato dall'art. 2, comma 1- l. a del D.L.vo n. 113/ 2007, definisce “appalti pubblici di forniture” gli appalti pubblici diversi da quelli di lavoro o servizi aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto (con o senza opzione) per l'acquisto di prodotti.

Gli “appalti pubblici di servizi” così come definiti dal comma 10 del predetto art. 3, sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, e hanno per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II nelle sue articolazioni (allegato II A cui si applica la disciplina dell'intero codice e l'allegato II B cui la disciplina del codice è applicata in parte).

Il Codice dei Contratti, con l'art 14, definisce e disciplina anche i cosiddetti “contratti misti”.

I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture, lavori e servizi, lavori, servizi e forniture, servizi e forniture.

L'operatore economico che concorre alla procedura d'affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto (art. 15).

Giusta il disposto dell'art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) le amministrazioni aggiudicatrici possono approvare un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. In ogni caso è fatta salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.

Le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice,

contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 271, ove presente.

La selezione dei partecipanti e della migliore offerta avviene mediante uno dei sistemi previsti dal Codice. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ( art. 11 comma 6 del Codice dei contratti).

Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria (art.12, comma 1), provvede all'aggiudicazione definitiva. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo non prima di trentacinque giorni, entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando ( art 11- commi 9 e 10 -del Codice dei contratti).

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, ad eccezione dei casi "urgenti" per i quali la stazione appaltante può chiedere l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

Il comma 13 dell'art 11 del D.Lgs. 163/2006 prevede che qualsiasi contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal D.L.23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "*Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata*". Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, nel modificare l'art. 6, comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012, n. 221, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6,comma 7) che "*sono validi i contratti di cui all'art. 6, comma 3 del citato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alla data in cui la stipula in modalità elettronica diventa obbligatoria ai sensi del predetto .art. 6*".

Sono parte integrante del contratto e devono essere in esso richiamati:

- a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- b) il capitolato speciale;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- g) le polizze di garanzia.

I documenti elencati possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali (art. 137 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).

Il contratto, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni del codice del regolamento e del capitolato generale per le amministrazioni aggiudicatrici statali e, ove richiamato nel bando o nella lettera di invito, per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali disciplina :

- L'elezione del domicilio dell'esecutore
- Il corrispettivo dell'appalto
- La durata dell'appalto (annuale o pluriennale)
- Le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto
- Individua le persone autorizzate a riscuotere per conto dell'esecutore
- Le penali per ritardo adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore.
- Le modalità relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 136/2010 e s.m.i).
- Le spese relative alla stipula del contratto, di bollo di registro ed accessorie poste, sempre, a carico dell'appaltatore

#### ***b. Attività di controllo***

L'art. 5 – comma 2 lettera b – del D.L.vo 123/2011 ha individuato nei decreti di approvazione di contratti e relativi atti aggiuntivi, negli atti di cottimo e affidamenti diretti, nonché negli atti di riconoscimento di debito, gli atti su cui, in ogni caso deve essere effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile delle RTS.

Il contratto è sottoposto, quindi, all'approvazione dell'organo di controllo, che deve provvedere all'esame e all'eventuale visto entro il termine di trenta giorni, dal ricevimento. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti, decorso tale termine il contratto diventa efficace.

L'attività di controllo della RTS si può così riassumere:

#### **2- GARA- dal verbale:**

- verifica procedure di espletamento della gara, per accertarne la corrispondenza al bando;
- verifica procedure di assegnazione provvisoria;
- verifica procedure di assegnazione definitiva;

#### **3- CONTRATTO: verificare**

- numero di repertorio;
- data di stipula;
- identificazione del lavoro o opera da realizzare;
- codici CIG E CUP;
- contraenti;
- importo;
- durata;
- modalità di pagamento;
- clausole relative alla tracciabilità;
- penale;

- clausole di garanzia (polizze assicurative).

Inoltre occorre verificare l'esatta applicazione del disposto del comma 4 dell'art. 34 della Legge n. 196 del 2009 in merito all'assunzione degli impegni pluriennali, previo assenso del M.E.F., per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, per reali necessità e/o convenienza. (circolare R.G.S. n. 9 del 12.03.2012)

Eseguite le procedure di controllo si possono verificare due ipotesi:

a) il decreto presenta delle irregolarità.

Si predispose una nota d'osservazioni con la quale vengono rilevate le irregolarità ed è assegnato il termine (30 gg.) per la risoluzione delle stesse, giusta quanto disposto dell'art. 10 del D.L.vo 30.06.2011 n. 123.

L'art. 10 prevede che, trascorso il termine assegnato, in assenza di risposta da parte del dirigente responsabile del provvedimento, l'atto perde di efficacia; se il dirigente, assumendosene la responsabilità, dispone di dare seguito al provvedimento lo stesso acquista efficacia anche in presenza delle osservazioni.

In quest'ultimo caso la RTS che esegue il controllo ne prende atto e trasmette il provvedimento, unitamente alla nota di osservazioni e a tutta la documentazione giustificativa, al competente ufficio di controllo della Corte dei Conti.

b) il decreto risulta nei limiti della legalità.

In tal caso si procede al visto dell'atto come disposto dall'art. 5 comma 1 del citato D.L.vo 123/2011.

I decreti di approvazione dei contratti sono assoggettati anche al controllo della Corte dei Conti nel caso di appalti di lavoro, il controllo è limitato a quelli di valore superiore alla soglia comunitaria pari a € 5.225.000; per gli appalti di forniture e servizi il controllo riguarda solo quelli di valore superiore ad 1/10 della predetta soglia comunitaria, pari cioè a pari o superiore a € 522.500.

Detti atti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile (art.6 D.L.vo 123/2011), e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità (art. 5 – comma 3- D.L.vo 123/2011 come modificato dall'art. 33 comma 4- del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116).

Il controllo della Corte dei conti si definisce solo dopo aver ricevuto contezza dell'apposizione del visto contabile da parte della competente RTS.

### ***c. Normativa di riferimento***

- ✓ Le leggi nazionali a carattere generale: R.D. n. 2440/1923 e R.D.n. 827/1924;
- ✓ D. L.vo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- ✓ D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");
- ✓ D.L.vo 30.06.2011 n. 123.